

**6/2024**

**Consultazioni**

**Osservazioni Assonime schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva  
2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità**

## Introduzione

La direttiva UE 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive c.d. CSRD) ha innovato la disciplina europea sull'informativa di sostenibilità imponendo alle imprese (e ai gruppi di imprese) di grandi dimensioni nonché alle PMI quotate di pubblicare un Rendiconto di sostenibilità da predisporre secondo gli standard di rendicontazione europei ESRS.

La legge di delegazione europea 2022-2023<sup>1</sup> ha attribuito al Governo la delega per attuare nel nostro ordinamento la suddetta direttiva UE 2022/2464, seguendo alcuni specifici criteri direttivi (art. 13), tra cui sono da segnalare: l'individuazione della Consob quale autorità di riferimento per le società quotate e l'attribuzione del potere di esercitare le opzioni previste nella direttiva, ove ritenuto opportuno<sup>2</sup>.

Al fine di raccogliere le osservazioni del mercato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in consultazione uno schema di decreto delegato (d'ora in poi decreto), per il recepimento della suddetta direttiva.

Il testo posto in consultazione è nel complesso apprezzabile e, in particolare, è da condividere la scelta di recepire la direttiva adottando un nuovo testo che regola ex novo la materia, abrogando il precedente decreto legislativo n. 254/2016.

Appare opportuno segnalare alcuni punti critici dell'articolato che meriterebbero una diversa valutazione. Il filo conduttore che orienta le osservazioni di seguito esposte è il ritenere che, se pure si conviene sulla considerazione che le informazioni di sostenibilità possono costituire un segmento informativo importante per comprendere la performance finanziaria dell'impresa e hanno come utenti naturali anche gli investitori, è pure vero che esse presentano una platea di destinatari più articolata dei soli investitori e presentano tratti del tutto peculiari rispetto alle informazioni contabili; da un lato, infatti, le informazioni di sostenibilità riguardano non solo informazioni storiche ma anche piani e obiettivi prospettici; dall'altro lato, l'area di raccolta delle informazioni trascende quella tradizionale del gruppo, per estendersi alla catena del valore. Questi elementi devono essere considerati e guidare, all'interno delle varie

---

<sup>1</sup> Legge 21 febbraio 2024, n. 15.

<sup>2</sup> Le opzioni devono essere esercitate tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

opzioni previste dalla direttiva 2022/2464, la definizione della disciplina della rendicontazione di sostenibilità.

## 1. Definizioni

### 1.1 Dimensioni delle imprese

*Art. 1, comma 1, lett. j), k) e l)*

L'art. 1 del decreto, nel definire i parametri dimensionali di natura patrimoniale ed economica che identificano le PMI quotate, le grandi imprese e i grandi gruppi, ha preso a riferimento le soglie della direttiva UE 2013/34 antecedenti alle modifiche ad esse apportate dalla direttiva delegata UE 2023/2775. Questa direttiva ha modificato le soglie dimensionali che identificano nella direttiva UE 2013/34 le varie categorie di imprese, elevandole nella misura orientativa del 25%, al fine di tener conto dei livelli di inflazione registrati negli ultimi anni. Poiché la direttiva UE 2023/2775 ha modificato le soglie dal 24 dicembre 2024, il decreto deve circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina nazionale sulla rendicontazione di sostenibilità, prendendo a riferimento le nuove soglie.

### **Proposta**

Si propone di modificare l'art. 1, comma 1, lett. j), k) e l) alla luce dei nuovi parametri di totale dello stato patrimoniale e di ricavi introdotti dalla direttiva delegata UE 2023/2775.

### 1.2 Nozione di ricavi

*Art. 1, comma 2*

L'art. 1, comma 2, del decreto si preoccupa di definire la nozione di ricavi identificandoli negli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi di cui all'art. 2425 c.c.

Il decreto non si occupa invece dei soggetti che, nella redazione del bilancio, applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La norma dovrebbe essere integrata nel senso che, in ambito IAS, si devono prendere in considerazione i ricavi corrispondenti a quelli considerati rilevanti nella disciplina del codice civile, che possono essere identificati nei ricavi della gestione caratteristica.

## **Proposta**

Si propone di modificare l'art. 1, comma 2, prevedendo che, per i soggetti che applicano i principi IAS/IFRS, per ricavi si intendono i ricavi della gestione caratteristica.

## **2. Contenuto informativo della rendicontazione di sostenibilità**

### *2.1 Piani dell'impresa*

*Art. 3, comma 2, lett. a), iii); art. 4, comma 2, lett. a), iii)*

Il rendiconto, individuale e consolidato, di sostenibilità deve includere una serie di informazioni tra cui: i piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C in linea con l'accordo di Parigi e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal Regolamento UE 2021/1119.

Con questa formulazione il decreto si è limitato a replicare il dettato testuale contenuto nella direttiva 2013/34<sup>3</sup>.

A tale riguardo, una prima osservazione riguarda la diretta citazione di accordi internazionali (Accordo di Parigi) o atti europei (Regolamento UE 2021/1119) che fissano precisi obiettivi. Se pure la direttiva richiama espressamente gli atti indicati, il processo europeo e internazionale di avvicinamento a questi obiettivi ambientali appare soggetto a una continua ricalibratura in relazione al mutamento dei vari scenari. Si potrebbe quindi in sede di attuazione della direttiva utilizzare delle formule più generiche, senza citare precisi obiettivi e atti normativi.

Vi è poi da sottolineare che l'indicazione secondo cui i piani dovrebbero garantire la compatibilità di modello e strategia con determinati obiettivi ambientali, se non correttamente intesa, potrebbe indurre erroneamente a ritenere, nel nostro ordinamento, che i piani aziendali possano da soli assicurare i predetti risultati ambientali, introducendo una sorta di obbligo di risultato in capo alle società. In realtà, l'obiettivo informativo che si intende realizzare con questa previsione dovrebbe essere quello di rendere noto come l'impresa intenda indirizzare la sua gestione futura verso

---

<sup>3</sup> Artt. 19-bis e 29-bis direttiva 2013/34.

un'economia sostenibile, la limitazione del riscaldamento globale e la neutralità climatica.

### **Proposta**

Si propone di modificare gli artt. 3, comma 2, lett. a), iii) e 4, comma 2, lett. a), iii) nel senso che la rendicontazione di sostenibilità illustra i piani dell'impresa per rendere compatibile il modello e la strategia aziendale con la transizione verso un'economia sostenibile, con la limitazione del riscaldamento globale e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel lungo periodo, in linea con gli atti unionali e internazionali.

### *2.2 Rapporti tra contenuto informativo del RS e tutela dei segreti commerciali*

#### *Art. 3, comma 4; art. 4, comma 4*

Il decreto si avvale della facoltà di escludere dall'obbligo di rendicontazione alcune informazioni protette da segreto commerciale. A tal fine, viene riprodotta testualmente la formula della direttiva, secondo cui *“possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa”*.

La soluzione indicata dalla direttiva muove dalla preoccupazione che gli Stati membri adottino soluzioni di deroga atte a depotenziare gli effetti della direttiva stessa. Da ciò l'impiego di formule prudenziali (“eccezionalità”, “grave compromissione”, “sviluppi imminenti”, “negoziazioni in corso”). Una interpretazione rigoristica di questi dati normativi potrebbe rivelarsi punitiva per le imprese, la cui attività è, in larga parte, e non solo eccezionalmente, coperta da obblighi di confidenzialità e da flussi di innovazione che generano informazione interna coperta da segreto (*know-how*). D'altra parte, le indicazioni testuali della direttiva non lasciano spazio agli Stati Membri per elaborare diverse formulazioni della norma di bilanciamento fra obblighi di rendicontazione e tutela dei segreti.

Si potrebbe tuttavia, anche al fine di prevenire conflitti in sede di applicazione, inserire nel decreto una previsione generale (e cioè a prescindere dai casi “eccezionali” che consentono di omettere del tutto l'informazione) secondo cui la pubblicazione di informazioni che interferiscono con segreti commerciali, ferma l'osservanza degli ESRS rilevanti, può essere effettuata senza divulgazione di dettagli che possano compromettere la conservazione del segreto commerciale.

### **Proposta**

Si propone di prevedere che le informazioni da fornire che interferiscono con segreti commerciali, ferma l'osservanza degli ESRS rilevanti, possono essere rese senza divulgazione di dettagli che possano compromettere la conservazione del segreto commerciale.

#### *2.3 Indicazione nel Rendiconto consolidato di sostenibilità delle società figlie esentate*

##### *Art. 4, comma 7*

Il contenuto del Rendiconto consolidato di sostenibilità prevede che la società madre indichi anche quali società figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilità ai sensi dell'articolo 8.

Poiché si tratta dell'ipotesi in cui la società figlia non fornisce informazioni perché ricorre un'ipotesi di esonero, ci si dovrebbe riferire all'art. 7.

### **Proposta**

Si propone di sostituire il riferimento all'articolo 8 con quello all'articolo 7.

### **3. Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi**

##### *Art. 5, comma 1*

La disciplina sugli obblighi informativi di sostenibilità delle imprese di Paesi terzi riguarda due figure: le società figlie e le succursali con ricavi netti superiori a 40 milioni di euro.

Il termine di succursale non ha una sua tipicità legale e le definizioni del decreto non contengono un'indicazione di cosa si debba intendere con tale termine. È da ritenere che la nozione da adottare sia quella di sede secondaria con rappresentanza stabile ex art. 2508 cc.

### **Proposta**

Si propone di chiarire che per succursale di società extra UE si intende la sede secondaria con rappresentanza stabile.

## 4. Esonero e casi di equivalenza

### 4.1 Esonero società figlie di impresa extra UE

*Art. 7, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c)*

Tra i casi in cui la società non deve redigere un rendiconto di sostenibilità – individuale o collettivo – vi sono quelli in cui le informazioni sono incluse nella rendicontazione consolidata di una società madre extra UE. Secondo il dettato letterale, l'esenzione vale quando il rendiconto di sostenibilità sia redatto dalla società madre secondo gli standard adottati dalla Commissione europea in base all'art. 29-ter della direttiva 2013/34 oppure con modalità equivalenti indicate con atti di esecuzione sempre della Commissione europea.

A tale proposito, vi è però da sottolineare come la relazione di sostenibilità della società madre extra UE può essere redatta, non solo con gli standard EFRAG o con modalità equivalenti, ma anche in base ai principi di rendicontazione appositamente dedicati alle imprese dei Paesi terzi che sono adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 40-ter della direttiva 2013/34<sup>4</sup>. Tali standard sono anzi la prima categoria di standard che dovrebbero essere presi a riferimento dalle imprese madri extra UE. Non è chiaro il motivo quindi per cui l'esonero a favore della società figlia non sia espressamente previsto anche quando la rendicontazione consolidata della società madre extra UE sia redatta in base agli standard dedicati di cui all'art. 40-ter della direttiva 2013/34.

### **Proposta**

Si propone di modificare l'art. 7, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), prevedendo che la società figlia non è soggetta agli obblighi di rendicontazione anche quando le informazioni richieste sono contenute nella rendicontazione consolidata di una società madre extra UE redatta in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla commissione europea ai sensi dell'art. 40-ter della direttiva 2013/34

### 4.2 Collegamento alla pagina web contenente il rendiconto di sostenibilità della società madre

*Art. 7, comma 3, lett. a), (ii)*

---

<sup>4</sup> Art. 5, comma 4, del decreto.

Tra le condizioni che devono essere rispettate per usufruire delle esenzioni dall'obbligo di redigere e pubblicare il rendiconto di sostenibilità, l'art. 7, comma 3, prevede che la relazione sulla gestione della società esentata contenga i link alla relazione sulla gestione della società madre.

A tale proposito, è da sottolineare come i bilanci d'esercizio delle società controllate e del consolidato della controllante siano chiusi in un momento temporale successivo a quello delle figlie, al fine proprio di tener conto delle versioni definitive dei bilanci di queste ultime. Pertanto, in fase di pubblicazione della relazione di gestione della società controllata potrebbe non essere ancora disponibile la relazione sulla gestione consolidata.

Al fine di tener adeguatamente conto di tale evenienza, si dovrebbe chiarire che il collegamento ipertestuale da inserire nella relazione di gestione della società esentata deve essere inteso come riferito non direttamente al documento, ma alla pagina web della società madre su cui tale documento dovrà essere caricato nei termini di legge.

Vi è inoltre da sottolineare come vi potrebbero essere situazioni in cui non vi sia una pagina web dedicata alla pubblicazione della relazione di gestione consolidata dell'impresa madre (si pensi in particolare alle società non quotate che non pubblicano il bilancio sul loro sito web). In questo caso, la norma dovrebbe prevedere che, quando non vi è una pagina web dove è pubblicata la relazione di gestione consolidata, dovranno essere indicate le altre forme di pubblicità del documento (quale il deposito presso il Registro imprese).

### **Proposta**

Si propone di modificare l'art. 7, comma 3, lett. a), (ii), prevedendo che la relazione sulla gestione della società esentata deve contenere il collegamento ipertestuale alla pagina web in cui è pubblicata la relazione sulla gestione consolidata della società madre da pubblicare nei termini di legge oppure, in mancanza di pagina web contenente la relazione di gestione, l'indicazione delle altre forme di pubblicità legale in cui il documento è messo a disposizione del pubblico.

*4.3 Obbligo di pubblicare al Registro delle imprese copia della relazione sulla gestione consolidata della società madre Europea o extraeuropea*

*Art. 7, comma 4*

L'art. 7, comma 4, del decreto impone all'impresa esentata di pubblicare presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 6 del decreto, copia della rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre extraeuropea ovvero della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

In tal modo, il Governo italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 19-bis, paragrafo 9, comma 2 della direttiva (UE) 2013/34 che demanda agli Stati Membri la facoltà di imporre alle imprese la pubblicazione in una lingua da essi accettata della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea o della relazione consolidata sulla sostenibilità in caso di società madre extraeuropea.

Come detto, tuttavia, tra le condizioni che devono essere rispettate per usufruire delle esenzioni si prevede che la relazione sulla gestione della società esentata contenga i link alla relazione sulla gestione della società madre europea e della relazione consolidata sulla sostenibilità in caso di società madre extraeuropea<sup>5</sup>. Inoltre, in quest'ultimo caso, la società esentata ha già l'obbligo di depositare presso il registro delle imprese la relazione consolidata sulla sostenibilità della società madre extraeuropea<sup>6</sup>.

Ne consegue che l'obbligo di depositare presso il registro delle imprese la rendicontazione di sostenibilità della società madre europea o extraeuropea in lingua italiana, o comunque in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, appare una duplicazione di obblighi di comunicazione al pubblico già esistenti e perciò stesso ultroneo.

### **Proposta**

Si propone di eliminare l'intero comma 4 dell'art. 7 dal testo del decreto.

## **5. Attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità (RS)**

### *5.1 Legittimazione all'esercizio dell'attività di attestazione*

#### *Artt. 8 e 9*

La direttiva UE 2022/2464 impone il rilascio, da parte di un soggetto esterno, di un'attestazione di conformità del RS. In particolare, si prevede che il revisore legale

---

<sup>5</sup> V. art. 7, comma 3, lett. a, (ii).

<sup>6</sup> V. art. 7, comma 3, lett. b.

rilasci un'attestazione – basata su un incarico di revisione limitata – sulla conformità del RS con le regole di riferimento. Gli Stati membri possono consentire che l'attestazione sia rilasciata anche da un revisore diverso dal revisore legale del bilancio così come da un prestatore indipendente di servizi di attestazione<sup>7</sup>.

Il decreto non esercita questa opzione consentendo l'esercizio dell'attività di attestazione ai soli revisori legali abilitati anche all'attività di rendicontazione di sostenibilità.

Questa scelta di sostanziale chiusura allo svolgimento del servizio da parte di altre professionalità non appare condivisibile. In considerazione dell'ampliamento del novero dei soggetti tenuti a redigere un rendiconto di sostenibilità, alla luce delle peculiarità del suo contenuto informativo e delle conseguenti specifiche professionalità richieste per eseguire questa forma di attestazione, sarebbe opportuno invece accogliere l'opzione offerta agli Stati membri dalla direttiva UE 2022/2464 e legittimare non solo un revisore diverso dal revisore legale del bilancio ma anche prestatori indipendenti di servizi di attestazione a rilasciare l'attestazione di conformità. Non si può mancare di sottolineare come una delle principali preoccupazioni delle autorità europee nel regolare la revisione sia quella di accrescere la concorrenza nel settore ampliando il mercato delle imprese. Anche sotto questo profilo, pertanto, la scelta del decreto non appare condivisibile. È infine da ricordare che anche in Francia, primo paese ad attuare la direttiva, in sede di trasposizione della direttiva UE 2022/2464, si è prevista la possibilità di affidare l'attività di attestazione del RS a soggetti indipendenti diversi dai revisori, introducendo la relativa disciplina<sup>8</sup>. Il tema dei servizi di attestazione è tema che implica sicuramente adeguate garanzie di professionalità, ma è anche un tema di concorrenza e competitività tra i diversi ordinamenti europei.

La scelta di aderire all'opzione della direttiva di consentire a soggetti diversi dai revisori di prestare il servizio di attestazione, implica la necessità di disciplinare in modo puntuale le modalità di conferimento, durata e selezione del soggetto, diverso dal revisore legale, chiamato a rilasciare l'attestazione di conformità del RS. Si dovrebbe prevedere che l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione, determinando il corrispettivo, ad un altro revisore oppure a un attestatore indipendente, per un periodo di durata temporale anche diversa da quella della revisione legale.

### **Proposta**

<sup>7</sup> Art. 34.

<sup>8</sup> Ordonnance n. 2023-1142 del 6 dicembre 2023.

Il decreto dovrebbe prevedere che l'attività di attestazione del rendiconto di sostenibilità possa essere esercitata dal revisore legale, da un altro revisore oppure ancora da un prestatore indipendente di servizi di attestazione, definendo principi di comportamento e di vigilanza per questi ultimi soggetti in linea con quanto richiesto dalla direttiva.

### *5.2 Allineamento temporale degli incarichi per le società definite Enti di Interesse Pubblico*

*Art. 13, comma 2-ter, d. lgs. 39/2010*

Il decreto prevede che l'incarico di attestazione della conformità deve avere una durata di tre esercizi e che per le società che siano enti di interesse pubblico (o enti sottoposti a regime intermedio) l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte.

Il sistema così configurato, prevedendo che la durata temporale di conferimento dell'incarico delle società EIP abbia una durata di tre esercizi, implica un disallineamento con la durata dell'incarico di revisione legale che, per tali società, è di nove esercizi. Al fine di consentire una gestione più coordinata dell'incarico di revisione legale con quello di attestazione di conformità, si dovrebbe consentire alle società EIP, che intendono conferire l'incarico alla medesima società che effettua la revisione legale del bilancio, di conferire un incarico allineato a quello di revisione.

### **Proposta**

Si propone di modificare l'art. 13, comma 2-ter, del d. lgs. 39/2010 prevedendo che, quando la società EIP intenda conferire l'incarico alla medesima società che effettua la revisione legale del bilancio, la durata dell'incarico può essere allineato a quello di revisione legale.

## **6. Responsabilità dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo per le informazioni fornite nel RS**

*Art. 10, comma 1*

Il decreto prevede che la responsabilità di garantire che le informazioni richieste per i rendiconti di sostenibilità siano fornite in modo conforme alle regole di riferimento, compete agli amministratori delle società che agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle

funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Il punto più delicato di tale profilo riguarda il potenziale cono di espansione dell'area di responsabilità dell'organo amministrativo.

I principi di rendicontazione europei ESRS prevedono che il rendiconto di sostenibilità contenga anche informazioni relative alle imprese non controllate che rientrano nella catena del valore. In questo caso, ci troviamo di fronte a informazioni che sono proprie dell'impresa della catena del valore, sulle quali l'impresa che redige il RS non ha un potere legale di verifica o di direttiva.

In coerenza con un generale principio di corrispondenza tra poteri e responsabilità, questa situazione dovrebbe condurre ad escludere che l'organo amministrativo dell'impresa che redige il RS possa essere considerato responsabile per le informazioni contenute nel RS delle imprese rientranti nella catena del valore allo stesso modo in cui è responsabile per le informazioni "proprietarie".

Le medesime considerazioni valgono anche ai fini delle informazioni relative alle entità non controllate della società che redige il RS che, sebbene non oggetto di consolidamento ai fini del reporting finanziario, rientrano nel perimetro considerato ai fini del RS ai sensi della direttiva e dei relativi principi di rendicontazione, quali ad esempio *joint venture*, *associate* e *joint operation*.

Il decreto, al fine di ricondurre i profili di responsabilità all'interno dei principi generali del nostro ordinamento, dovrebbe tener conto di queste situazioni escludendo forme di responsabilità oggettiva e quindi affermando che gli amministratori sono responsabili per le informazioni fornite dalle imprese delle catene del valore e dalle imprese non controllate che rientrano nel perimetro informativo del RS, solo nei casi in cui siano consapevoli della non veridicità o della omissione di informazioni relative a tali società.

Analoghe considerazioni valgono per le informazioni prospettiche da inserire nel RS. Anche in questo caso, la responsabilità su queste informazioni, che si basano su elementi discrezionali di stima e previsione soggetti per loro natura a continui mutamenti, dovrebbe escludere forme di responsabilità oggettiva.

### **Proposta**

Il decreto dovrebbe specificare che: se pure la redazione e la pubblicazione del rendiconto di sostenibilità compete agli amministratori, essi sono responsabili per le informazioni fornite dalle imprese non controllate solo nei casi in cui siano consapevoli

della non veridicità o della omissione di informazioni relative a tali società; le informazioni prospettiche non generano responsabilità se non quando siano fornite con intenti decettivi.

## 7. Regime sanzionatorio

### *Art. 10, comma 2*

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, il decreto prevede che le violazioni siano punite con la sanzione penale della reclusione prevista dalle norme sulle false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 c.c.) e con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese (art. 2630 c.c.).

Questa impostazione che appiattisce la disciplina sanzionatoria su quella applicabile alle informazioni contabili di bilancio non sembra considerare in modo adeguato gli elementi di specialità che innervano le informazioni di sostenibilità. Tra l'altro questo recepimento della disciplina codicistica appare anche parziale perché non tiene conto del regime di favore previste per le ipotesi di lieve entità e particolare tenuità del fatto (artt. 2621-bis e 2621-ter c.c.).

In primo luogo, se anche le informazioni di sostenibilità sono materialmente collocate nella relazione di gestione, esse appaiono destinate a una platea di soggetti ben più ampia rispetto a quella cui si rivolgono tipicamente i documenti contabili. Mentre infatti i bilanci sono destinati a soci e investitori, il rendiconto di sostenibilità, in virtù del principio di doppia materialità che qualifica la disciplina europea, costituisce un fascio di informazioni destinate in senso ampio a tutti gli stakeholder su cui impatta l'attività e la disciplina dell'impresa. In questa logica, queste informazioni sono assimilabili alle informazioni annuali che le società benefit allegano al bilancio sul perseguimento del beneficio comune. Per esse il legislatore, lungi dall'introdurre un regime sanzionatorio penalistico, prevede l'applicazione dei regimi sulla pubblicità ingannevole e in tema di tutela dei consumatori<sup>9</sup>.

In secondo luogo, il rendiconto di sostenibilità raccoglie informazioni non solo di natura consuntiva ma anche di natura prospettica dove risulta non predicabile una qualificazione di natura puramente binaria nel senso di vero/falso. Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla indicazione dei piani futuri, che si basano sugli elementi disponibili al momento della redazione e possono essere legittimamente

<sup>9</sup> Cfr. art. 1, commi 382-384, della legge di stabilità 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208).

rivisti alla luce di nuove considerazioni, senza che ne debba derivare alcuna conseguenza in termini di responsabilità. In modo analogo si dovrebbe ragionare sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei piani, tale fenomeno non determina la falsità delle informazioni fornite nel rendiconto di sostenibilità.

In terzo luogo, il rendiconto di sostenibilità, nella sua nuova veste, andrà a raccogliere anche informazioni esterne rispetto al perimetro di consolidamento riferite a imprese non controllate o alle imprese della catena del valore. Vi è quindi un insieme di informazioni, riferite a soggetti esterni al gruppo della società che predispose il documento informativo, rispetto alle quali l'impresa che redige il rendiconto di sostenibilità non ha un potere legale di controllo e verifica. Anche questo elemento deve essere opportunamente considerato nel disegnare la responsabilità della società. Sempre in tale ambito, vi è da sottolineare come vi possono essere informazioni della catena del valore che l'impresa non riesce a raccogliere e sulle quali non vi sono procedure di stima considerate affidabili. La mancata inclusione di queste informazioni non può essere considerato un comportamento sanzionabile.

In quarto luogo, il primo step del processo logico per individuare il novero di informazioni da fornire nel rendiconto di sostenibilità consiste nell'analisi di materialità, secondo il criterio della doppia rilevanza. Questa attività è riconducibile a un processo di discrezionalità tecnica rientrante nella competenza degli amministratori. La valutazione in termini di responsabilità di questo processo dovrebbe essere condotta avendo attenzione al rispetto di un corretto metodo di analisi e non sul risultato delle scelte operate, tranne le ipotesi di scelte manifestamente irragionevoli. In altre parole, quando il metodo è corretto la scelta sul fornire o non fornire determinate informazioni non può determinare responsabilità, secondo i principi della *business judgement rule*.

Il complesso di questi elementi, considerato anche il principio di proporzionalità e residualità della sanzione penale, dovrebbe portare ad escludere che condotte di falsità rispetto alle informazioni di sostenibilità possano essere adeguatamente punite con la sanzione prevista per il falso in bilancio ai sensi degli artt. 2621-2622 cod. civ.

Sarebbe invece opportuno introdurre un sistema speciale di sanzioni amministrative per tutte le imprese, che abbia attenzione ai profili sopra evidenziati e segua anche i principi di seguito indicati.

La platea di sanzioni amministrative applicabili dovrebbe essere più ricca rispetto a quella meramente pecuniaria arrivando a comprendere misure sanzionatorie più graduate e maggiormente idonee a soddisfare le esigenze di protezione dei destinatari

dell'informazione. Si pensi, ad esempio, alle misure ripristinatorie che sono già previste nello stesso decreto con riferimento al rendiconto di sostenibilità contenuto nella relazione finanziaria annuale delle società quotate<sup>10</sup>.

Un ultimo profilo riguarda il rilievo che dovrebbero assumere, ai fini della punibilità della condotta, il pericolo concreto del comportamento e l'elemento soggettivo. Nella disciplina penalistica relativa ai documenti societari pubblicati per il mercato, vi è una linea di tendenza volta a restringere la rilevanza penale delle condotte, per un verso, ai casi in cui la falsità della dichiarazione abbia in concreto l'attitudine a ingannare il destinatario e, per altro verso, caratterizzando la condotta rilevante in termini di elemento soggettivo doloso<sup>11</sup>.

Nel contesto della disciplina sanzionatoria relativa alle informazioni non finanziarie, proprio per l'ampio novero delle informazioni da fornire e per le difficoltà insite nel valutare le informazioni rilevanti, nel definire i metodi di calcolo e i processi di stima, sussistono le medesime esigenze che hanno portato il legislatore penale a circoscrivere la natura del pericolo e l'elemento soggettivo della condotta per le false comunicazioni sociali e il falso in prospetto. In un contesto di sanzioni amministrative, in cui la struttura dell'illecito per sua natura può essere sia dolosa che colposa e la colpa si presume una volta che sia stata realizzata la condotta, si potrebbe ipotizzare non tanto una perimetrazione della condotta in termini di comportamento doloso, quanto l'introduzione di meccanismi volti a favorire la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte della società.

Potrebbe quindi essere più opportuno riproporre in sostanza il regime sanzionatorio di natura amministrativa che era già contemplato dal d. lgs. n. 254/2016<sup>12</sup>, con una serie di modifiche che tengano conto del nuovo quadro normativo. In particolare, esso si articola in cinque figure di illecito: (i) il mancato deposito della dichiarazione non

---

<sup>10</sup> Cfr. nuovo art. 154-ter, comma 7-bis, TUF, in cui si attribuisce alla Consob il potere di richiedere agli emittenti di pubblicare informazioni supplementari per ripristinare una corretta informazione del mercato, quando le informazioni di sostenibilità non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione.

<sup>11</sup> Nel caso di falso in prospetto, il reato riguarda chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari (art. 173bis TUF). Per le false comunicazioni sociali, il reato riguarda chi, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, ....., consapevolmente espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti ..., in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (art. 2621 cc).

<sup>12</sup> Art. 8.

finanziaria, (ii) il deposito ritardato, (iii) l'omessa allegazione dell'attestazione del revisore, (iv) la dichiarazione non conforme, (v) la dichiarazione falsa<sup>13</sup>. Tuttavia, alcuni punti critici dell'attuale disciplina dovrebbero essere ripensati, ad esempio, per quanto riguarda la falsa dichiarazione non finanziaria, essa è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria "salvo che il fatto costituisca reato" clausola che lascia spazio alla possibile applicazione di fattispecie penali. Le condotte, inoltre, sono punite esclusivamente con sanzioni amministrative pecuniarie crescenti che sono diminuite da un minimo di un terzo a un massimo di due terzi per le PMI quotate.

### **Proposta**

Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto dovrebbe riformulare l'apparato sanzionatorio secondo le linee seguenti.

Il sistema sanzionatorio dovrebbe essere omogeneo per tutte le società soggette alla disciplina, indipendentemente dallo status di società quotate. Sarebbe opportuno attribuire il potere sanzionatorio a un unico soggetto. Questo potrebbe essere la Consob, analogamente a quanto previsto per le DNF, oppure l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, come previsto per le società benefit.

Si dovrebbero riproporre le figure di condotta rilevante già previste nell'art. 8 del d. lgs. n. 254/2016, esclusa la fattispecie di dichiarazione non conforme. La condotta di questa figura sanzionatoria non è chiara e non sembra coerente con il principio di tassatività delle figure sanzionatorie. Sarebbe inoltre necessario chiarire espressamente che il sistema così delineato rappresenta una disciplina sanzionatoria speciale e che, pertanto, le condotte ivi descritte non possono integrare le fattispecie di reato previste dalla disciplina comune in materia di bilancio (e cioè il reato di false comunicazioni sociali) e dalla disciplina speciale sull'informazione societaria al pubblico delle società quotate.

Si dovrebbero espressamente introdurre le seguenti cause di esclusione della punibilità. Non dovrebbe essere possibile comminare una sanzione in caso di: a) false informazioni fornite da terzi su cui l'impresa non ha un potere di controllo, fatta eccezione l'ipotesi in cui vi sia un comportamento doloso da parte della società nel recepire l'informazione, diretto ad ingannare il pubblico; b) mancata indicazione di informazioni riguardanti le società non controllate e quelle che rientrano nella catena del valore rilevanti, che l'impresa non riesce a raccogliere e sulle quali non vi sono procedure di stima considerate affidabili.

---

<sup>13</sup> Art. 8 del d. lgs. n. 254/2016.

Non dovrebbero fondare un'ipotesi di falsa dichiarazione le informazioni relative ai piani dell'impresa soggetti a mutamenti o non raggiunti, così come quelle relative alla descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità.

Si dovrebbe prevedere, inoltre, che l'autorità, valutando il comportamento dell'impresa, la natura e il tipo di informazione da fornire, le difficoltà di reperimento ed elaborazione delle informazioni, possa decidere di irrogare una sanzione pecuniaria oppure un ordine di dichiarare pubblicamente la violazione commessa, divulgando una nuova versione del RS contenente la rettifica del fatto materiale falso o l'inserimento del fatto omesso (coordinando questa misura con il potere della Consob di richiedere modifiche o integrazioni al documento)<sup>14</sup>.

Si dovrebbe infine ritenere esclusa la colpa dell'ente e quindi che non sussista l'elemento soggettivo per l'attribuzione di responsabilità quando, pur in presenza di un RS con un contenuto non perfettamente allineato ai principi di riferimento, l'impresa dimostri la sua buona fede avendo seguito un corretto processo di analisi per la definizione delle informazioni da fornire. Anche in questo caso si potrebbe irrogare la misura riparatoria della rettifica dell'informazione.

## **8. Allineamento alla direttiva sui contenuti della Relazione sul governo societario**

### *Art. 12, comma 2, d-bis*

La direttiva CSRD arricchisce i contenuti della Relazione sul governo societario con l'introduzione di "una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età, le disabilità o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta"<sup>15</sup>.

In riferimento a tale previsione il considerando 58 della direttiva CSRD chiarisce come l'obbligo informativo riguardi esclusivamente la descrizione delle politiche in materia di diversità di genere adottate dalle società tenute alla redazione della Relazione e le relative modalità di attuazione, mentre gli altri aspetti di diversità indicati (l'età, le disabilità o il percorso formativo e professionale) assumono rilevanza meramente

<sup>14</sup> Art. 11, comma 2, del decreto.

<sup>15</sup> Cfr. art. 20 par. 1 lett. g), della direttiva (UE) 2013/34 come modificata dalla direttiva 2022/2464.

esemplificativa ed è pertanto demandato alla singola impresa la scelta in merito alla loro comunicazione<sup>16</sup>.

Appare quindi opportuno allineare il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto al contenuto della direttiva 2013/34, prevedendo che le imprese devono indicare solo le informazioni sulla diversità di genere e possono valutare l'esplicitazione sugli altri aspetti relativi alla diversità, ulteriori rispetto al genere, previsti dalla norma.

### **Proposta**

Al fine di allineare il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto occorre modificarne il tenore letterale per chiarire come l'indicazione degli aspetti di diversità, ulteriori rispetto al genere, assumono valenza meramente esemplificativa.

Nel primo periodo dell'art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis, TUF potrebbe quindi essere modificato riproponendo il testo della direttiva secondo cui l'impresa nella relazione di governo societario indica informazioni dettagliate riguardanti una descrizione delle politiche in materia di diversità di genere applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente al genere e ad altri aspetti, ad esempio, l'età, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche.

## **9. Attestazione del dirigente preposto**

### *Art. 12, comma 3*

L'art. 4 della Direttiva *Transparency* (direttiva 2004/109), nel disciplinare la pubblicazione, da parte degli emittenti quotati, della relazione finanziaria annuale, prevede che essa contenga anche un'attestazione delle persone responsabili presso l'emittente sulla conformità del bilancio e della relazione di gestione alle regole di riferimento.

---

<sup>16</sup> V. Cons. 58: "L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dispone che le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione includano nella loro relazione sulla gestione una dichiarazione sul governo societario, che deve contenere, tra l'altro, una descrizione della politica in materia di diversità applicata dall'impresa in relazione alla composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo. L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE lascia alle imprese la flessibilità di decidere quali aspetti della diversità saranno oggetto dell'informativa. Non impone esplicitamente alle imprese di includere informazioni su un particolare aspetto della diversità. Al fine di realizzare progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, è necessario garantire che le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere e la relativa attuazione [omissis..]".

La direttiva UE 2022/2464 integra questa previsione richiedendo che le persone responsabili presso l'emittente devono attestare anche che la relazione di gestione è redatta in conformità con i principi di rendicontazione di sostenibilità e con le regole sulla tassonomia delle attività ecosostenibili.

Nel nostro ordinamento, l'art. 4 della direttiva *Transparency* è stato recepito nell'art. 154-bis TUF imponendo un obbligo di attestazione in capo agli organi amministrativi delegati e al dirigente preposto ai documenti contabili.

Il decreto integra l'oggetto dell'obbligo di attestazione prevedendo che esso attesti anche che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione di gestione sia redatta conformemente agli standard di rendicontazione<sup>17</sup>. Il legislatore nazionale ha quindi scelto la strada di attuare l'obbligo di attestazione delle persone responsabili nell'impresa ampliando l'obbligo di attestazione già previsto in capo all'organo amministrativo delegato e al dirigente preposto ai documenti contabili ai quali spetta di attestare la relazione di gestione con i principi di rendicontazione di sostenibilità.

Se pure questa soluzione ha il pregio far confluire sotto la medesima responsabilità il presidio per le attività di redazione sia del reporting finanziario che di quello di sostenibilità, nonché l'istituzione e il monitoraggio dei relativi sistemi di controllo interno, valorizzando l'integrazione delle componenti finanziarie e non finanziarie, essa non è l'unica modalità di recepimento dei principi europei.

Una seconda soluzione potrebbe infatti essere quella invece di stabilire in senso più neutro che l'attestazione sui profili di sostenibilità debba essere rilasciata dall'amministratore delegato e dalla persona che ha la responsabilità apicale di predisporre e coordinare le procedure amministrative per la redazione della rendicontazione di sostenibilità; detta figura potrebbe coincidere con il dirigente preposto ai documenti contabili ovvero altra figura del management puntualmente individuata e "nominata" dal Consiglio di Amministrazione. In tal modo, si lascia spazio alla società di delineare l'organigramma aziendale secondo parametri che individuino la persona responsabile anche in un soggetto diverso dal dirigente preposto. È la società che, valutando vantaggi/svantaggi, per un verso, della possibile sinergia tra le informazioni finanziarie e non finanziarie e, per altro verso, della valorizzazione dei profili peculiari delle informazioni non finanziarie, può decidere quale sia il miglior assetto organizzativo da adottare.

---

<sup>17</sup> Art. 12, comma 2.

Appare preferibile un'opzione legislativa che lasci alle società, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, decidere quali siano i soggetti apicali cui affidare predisposizione e attuazione delle procedure per la raccolta delle informazioni non finanziarie.

Questa soluzione non troverebbe ostacoli nel testo della Direttiva *Transparency*, la quale si riferisce in senso generico alle attestazioni delle persone responsabili che possono quindi essere anche più di una.

### **Proposta**

Si propone di recepire l'obbligo di attestazione relativamente alla conformità della relazione di gestione con i principi di rendicontazione e con le regole sulla tassonomia delle attività ecosostenibili prevedendo che l'attestazione sia rilasciata dall'amministratore delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ovvero da altra figura apicale – il dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità -, opportunamente individuata, nominata dal Consiglio di amministrazione e dotata degli appropriati poteri e mezzi.

## **10. Coordinamento della nuova disciplina della relazione finanziaria annuale con quella relativa alle relazioni per l'assemblea sulle materie all'ordine del giorno**

*Art. 125-ter, comma 2, TUF*

Nella disciplina sulla relazione finanziaria annuale che le società quotate devono pubblicare è aggiunto un nuovo comma 1-quater all'art. 154-bis TUF, il quale riguarda l'inclusione nella relazione di gestione delle informazioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e la messa a disposizione del pubblico, nei termini di pubblicazione della relazione annuale, della attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Per ragioni di coerenza formale sarebbe opportuno modificare l'art. 125-ter, TUF in materia di relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, integrando il secondo comma, terzo periodo con un riferimento al nuovo comma 1-quater.

### **Proposta**

Si propone di modificare il testo dell'art. 125-ter, comma 2, nel seguente modo: *Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del Codice civile è messa a*

*disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto all'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.*

## **11. Coordinamento della disciplina dedicata alla nota Integrativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato con gli obblighi informativi discendenti dallo standard ESRS S1**

La disciplina che regola i contenuti della nota integrativa al bilancio di esercizio (v. art. 2427, comma 1, n. 15 del Codice civile) e al bilancio consolidato (v. art. 38 comma 1, lett. n) del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127) richiede l'indicazione del numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, e nel caso di bilancio consolidato, anche dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento.

Per evitare inutili duplicazioni di informazioni potrebbe essere opportuno esonerare le società tenute alla rendicontazione di sostenibilità dal rendere tali informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e consolidato, poiché le stesse imprese dovranno fornire informazioni accurate relative alla "forza lavoro propria" grazie all'applicazione dello standard ESRS S1.

L'esigenza di evitare una duplicazione di informazioni è del resto già perseguita attraverso l'esonero delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità dal rendere le informazioni di carattere non finanziario normalmente contenute nella relazione di gestione (v. art. 3, comma 11, e art. 4 comma 11 del decreto).

La modifica proposta garantirebbe una maggiore semplificazione e fruibilità delle informazioni relative ai dipendenti, che sarebbero collocate esclusivamente nella relazione di gestione invece di essere presenti in più parti della informativa societaria.

### ***Proposta***

Si propone di introdurre un'ipotesi di esonero per le società tenute alla rendicontazione di sostenibilità dall'obbligo di rendere le informazioni relative ai dipendenti, attualmente richieste dall'art. 2427, comma 1, n. 15 del Codice civile, per la nota integrativa al bilancio di esercizio e dall'art. 38 comma 1, lett. n) del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127) per la nota integrativa al bilancio consolidato.